



CITTA' DI SAN VITO DEI NORMANNI

(Provincia di Brindisi)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 85 del 27/05/2022

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATI. APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI CUP E TARIFFE MERCATALI. PROROGA TERMINE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2022

L'anno 2022 il giorno 27 del mese di Maggio alle ore 08:30, nella sede del Comune si è riunita la Giunta Comunale. Alla seduta risultano presenti:

N°	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	ERRICO SILVANA	Sindaco	X	
2	SANTORO ANTONIO	Vice Sindaco	X	
3	CARLUCCI SALVATORE	Assessore	X	
4	PENNELLA ALESSANDRA	Assessore	X	
5	VIVA GIACOMO	Assessore	X	
6	RUGGIERO LUIGI	Assessore	X	

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Il Sindaco Silvana Errico, constatato il numero legale degli intervenuti e la regolarità della seduta dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento in oggetto sulla cui proposta sono stati acquisiti i prescritti pareri ai sensi del TUEL riportati in allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Giacomo Vito Epifani il quale provvede alla redazione del seguente verbale e ne attesta unitamente al Presidente l'autenticità.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso :

- che la Legge 160/2019, all'articolo 1, commi 816-847, istituisce a decorrere dal 2021 il Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di TOSAP, ICP, Diritti sulle pubbliche affissioni e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, allo scopo di riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari;

Rilevato :

- che il termine originario del 31 dicembre 2021 per l'approvazione del Bilancio è stato prorogato al 31 marzo 2022 dall'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021), il quale dispone: *"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022"* e successivamente al 31 maggio 2022 dal D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 15 del 25 febbraio 2022;
- che, ai fini della classificazione di cui all'art. 826 e ss. della L. 27 dicembre 2019, n. 160, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2020 (penultimo anno precedente a quello in corso quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica), è di n. 18.449 abitanti, per cui il nostro Comune rimane collocato nella classe (comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti);

Visto :

- il "Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 in data 29/12/2020 e s.m.i.;
- il "Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 in data 29/12/2020 e s.m.i.;
- il prospetto (allegato A) di determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori del canone unico patrimoniale e di determinazione delle tariffe canone mercati per

l'anno 2022 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che l'art. 38 del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 29/12/2020 e s.m.i. prevede che *"con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale"*;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 22/02/2022 con la quale è stato prorogato, per l'anno 2022, il termine per il pagamento annuale del Canone Unico ed il canone Mercatale alla data del 30 giugno 2022;

Considerato l'attuale situazione economica dovuta al lungo periodo di emergenza legato alla pandemia da Covid-19 che ha messo in forte difficoltà le attività economiche;

Ritenuto opportuno attenuare questa situazione di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti stabilendo una ulteriore proroga per il versamento del tributo in oggetto al 31/07/2022 ;

Richiamati :

- l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare locale;
- le disposizioni del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede: *Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;*
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...”*;
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l'art. 42, comma 2, lettera f);
- lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare, le tariffe ed i coefficienti moltiplicatori per l'applicazione del canone unico patrimoniale e le tariffe del canone mercati per l'anno 2022 così come indicate nell'allegato prospetto A), il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prorogare, per l'anno 2022 , il termine per effettuare il versamento del Canone Unico a carattere annuale, previsto dall'art. 1, commi 816-836, della Legge n. 160/2019, al 31/07/2022;
- 3) di prorogare, per l'anno 2022 , il termine per effettuare il versamento del Canone Mercatale a carattere annuale, previsto dall'art. 1, commi 837-845, della Legge n. 160/2019, al 31/07/2022;
- 4) di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022 / 2024 , come previsto dall'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio non previsti dalla presente deliberazione, riguardanti l'applicazione del canone unico, si rimanda a quanto previsto dalla normativa istitutiva del canone stesso e al regolamento comunale per l'applicazione del canone unico;
- 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio non previsti dalla presente deliberazione, riguardanti l'applicazione del canone mercati, si rimanda a quanto previsto dalla normativa istitutiva del canone stesso e al regolamento comunale per l'applicazione del canone mercati;
- 7) di dare atto che le tariffe del canone unico, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) hanno effetto dal 1° gennaio 2022;
- 8) di dare atto che ai sensi della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il dott. Francesco D'Amico;
- 9) di trasmettere alla società concessionaria del servizio di gestione, accertamento e riscossione dei tributi minori, il presente atto;
- 10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Silvana Errico

(atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Il Segretario Generale
Giacomo Vito Epifani